



GUF, SLIDES E REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI

#LItaliaHaSvoltato...Controsenso

di Gaetano Veneto*

E così con il prossimo disegno di legge governativo, *pardon*, con l'ennesimo decreto legge poi convertito con un voto di fiducia ancora una volta ottenuto con maggioranza a ... geometria variabile da parte del Governo di un Paese dove non si sa se la sfiducia sia veramente il rovescio della medaglia di tante "fiducie" quante mai se ne erano viste nella Storia di una democrazia repubblicana basata su una Costituzione, almeno formalmente altrettanto democratica e repubblicana, potremo parlare di un provvedimento volto a trovar liquidità in una felice, ovviamente solo per il Governo, combinazione. Si tratta dell'intreccio fra decessi, magari incrementati da una sanità sempre più marcia, svuotata di programmi e riformata a rovescio, e conseguenti recuperi di spese pensionistiche, non più devolute, con percentuali più o meno alte, agli eredi destinatari delle pensioni che verrebbero spogliati di questo diritto, appunto quello della reversibilità, dopo decenni di un sistema che ha visto il nostro Paese, se non ai primi posti, tra quelli meglio classificati nella graduatoria del welfare.

In questi giorni si svolgerà a Bari un convegno su "Riforma e vertenza previdenziale: che fare?".

A parte il riferimento, invero sfortunato e irri-guardoso, al messaggio di un Lenin, a sua volta autocraticamente capace di

creare un impero miseramente crollato in meno di un secolo nel tentativo illiberale di gestire un comunismo irreali, il quesito "che fare?" appare risolto da questi colpi d'ingegno che si rinnovano creando stupore frammisto a preoccupazione in un'opinione pubblica giorno per giorno distratta da novità difficilmente catalogabili nel novero della serietà e comprensibilità.

Mai convegno fu più indovinato nella scelta di contenuti e, soprattutto, tempi di svolgimento, soprattutto mai, si potrebbe dire, più beneaugurante per l'allungamento della vita dei cittadini di un tormentato Paese che, a forza di #SvoltarePerCrescere, per seguire la moda del "cancelletto" tanto cara agli attuali governanti, rischia di prendere contro-senso le strade per le quali si svolta.

continua a pagina 2



* Professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Bari

All'interno:

- 3 La pensione di reversibilità: è previdenziale!
- 4 Le novità 2016 in tema di pensioni
- 6 L'offerta di conciliazione



continua dalla prima pagina

GUFI, SLIDES E REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI

Vien da pensare, leggendo di queste “novelle” normative profondamente incidenti sulle carni di cittadini preoccupati del futuro proprio e dei propri cari, in particolare dei giovani, che la politica condotta con “lampi d’ingegno”, saltabecchando (per usare una terminologia avicola, visto l’amore di citazioni di volatili “iettatori”) da un campo a un altro, ora per trovare denaro fresco e metter toppe a bilanci sempre più appesantiti dal debito pubblico, ora per trovarne altro per “benefits” di 80 Euro o bollette TV miniridotte, spalmate senza senso su bollette energetiche, che vi sia un disegno plasticamente espresso in slides tutt’altro che aperte alla dialettica politica e alla possibilità di interlocuzione democratica nella loro lettura.

È compito della stampa libera, in tutti i settori, primo fra tutti il nostro che puntualmente affronta il più grave problema del Paese, quello del lavoro, anzi della mancanza dello stesso, approfondire criticamente questo modo di gestire la *Res Publica*, specialmente quando il conte-

sto internazionale dell’economia e della finanza, la seconda incontrollabilmente condizionante e dominante la prima, lascia poco spazio a giochi di rimpallo da uno ad altro campo, dalla riforma (?) delle banche, alla tematica delicata dei nuovi diritti civili, spesso deformati ed erroneamente ricollocati, fino ad arrivare già a nuove ipotesi di intervento su di un mercato del lavoro assolutamente sterile e condizionato dal prolungarsi di una crisi economica che vede il nostro Paese agli ultimi posti di una ripresa di per sé incerta e debole.

Per evitare l’ormai quasi accertata, specialmente dagli Organi comunitari di Controllo degli equilibri interni dei sistemi economici dei vari Paesi membri della Comunità, esigenza di assestamento di un incerto, se non insostenibile, peso di una spesa pubblica incontrollata e di difficile riequilibrio, almeno a breve termine, all’interno dei parametri comunitari, il Governo sembra propenso a ipotizzare, non certo a lungo termine, ma addirittura con interventi di mol-

to prossima attuazione, l’eliminazione parziale, per scaglioni di reddito comparati, del meccanismo di attribuzione ai superstiti, meno bisognosi, delle pensioni già godute dai parenti diretti deceduti. È un meccanismo che sembra essere una tra le “riforme”... finalmente e veramente nuove del Governo, rispetto a programmi non attuati nel campo della previdenza, primo fra tutti quello della necessaria divisione piena fra previdenza e assistenza, da decenni in atto in Paesi vicini della Comunità e in quelli più avanzati dei sistemi a capitalismo maturo quale si vanta (o forse, meglio, si illude) di collocarsi il nostro.

Resta in piedi il più grande problema: si tratta della verifica, sempre più necessaria, della compatibilità tra democrazia, welfare, crisi economica e gestione degli equilibri nelle fasi di transizione. Per la soluzione di questo problema è necessario rileggere i ruoli delle forze sociali e delle loro rappresentanze: partiti, se ancora esistenti, sindacati, se ancora capaci di farsi rispettare e giocare

ruoli determinanti, nuove forme di aggregazione possono, forse ormai devono necessariamente, ripensare alla loro collocazione, prima che il Paese, a forza di #SvoltarePerCrescere, rischi di non trovare più un suo posto nella moderna società.

Il Lavorista non rinuncia al suo compito di organo di vigile critica ma, in questo momento, ne assume un altro, lasciando a certi avventati apprendisti stregoni, elaboratori di progetti come quelli della irreversibilità delle pensioni, il ruolo, loro sì, di gufi.

Quest’organo augura a tutti i lettori lunga vita per non permettere il facile recupero di somme destinate, purtroppo, forse più a sanare bilanci di banche “familiari” e di dubbia, quanto opaca gestione, che a investire in grandi opere pubbliche o sostegni alla ricerca e alla cultura, in un sempre auspicato *new deal* roosveltiano mai applicato né attuato, neanche marginalmente, ma finora sempre aggirato con iniziative che sembrano più ad effetto che di sostanza. Ma quando #LItaliaSvolta?



Convegno interdisciplinare

IL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO

*Competenze interdisciplinari per
la valutazione e gestione del rischio stress-lavoro correlato*

**Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari
p.zza Cesare Battisti n. 1 - BARI**

10 marzo 2016

La pensione di reversibilità: è previdenza!

di Rocco Matarozzo*

Rivedere il diritto alla pensione di reversibilità significa colpire proprio sotto la cintura, come si direbbe nel gergo del pugilato. Stiamo parlando, appunto, di un colpo basso di questo governo: dopo il blocco delle rivalutazioni delle pensioni, la mancata separazione tra previdenza ed assistenza, la modifica del calcolo dell'ISEE con l'inserimento di tutte le entrate, comprese quelle assistenziali quali l'assegno di accompagnamento per le persone non autosufficienti e la casa di abitazione, c'è l'invenzione del reddito familiare che andrebbe a sostituire il reddito individuale.

Non si deve dimenticare che già la legge 335 del 1995 e la Fornero poi, hanno legato l'erogazione della pensione al reddito. Quello individuale.

Ma il ragionamento è di tutt'altra natura. Deve essere di tutt'altra natura. Non bisogna dimenticare che:

- la pensione è salario differito (benché i puristi riservino questa dicitura solo al TFR), in ogni caso è la copertura di un premio assicurativo per sé e per i superstiti;

- che la pensione di reversibilità va nella stragrande maggioranza alle vedove, donne che per lo più, non hanno un loro reddito diretto da lavoro o da pensione;

- che sebbene sia formalmente vero che esse non hanno mai versato i contributi (ma la maggioranza ha rinunciato alla carriera e spesso ha versato contributi ridotti sia per compenso che per ore lavorate), è pur vero che esse hanno svolto e svolgono un lavoro mai riconosciuto sia sul profilo sociale, che sanitario, che educativo, che del mantenimento della armonia familiare, e cioè, del mantenimento della democrazia nel nostro paese;

- che, fondamentale, trattandosi di una prestazione previdenziale non può essere regolamentata come se fosse una prestazione assistenziale.

La verità è che questo governo è ormai alla frutta e sta tendendo di raccogliere risorse sempre e solo dai più deboli per incapacità ed insipienza o per dolo.

Il Sig. Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno agli italiani, ha ricordato che in

Italia c'è una evasione fiscale e contributiva di 120 (centoventi) miliardi di euro ogni anno. Noi sapevamo fosse di 130/140 miliardi. Ma ci va bene anche la cifra "santificata" dal Sig. Presidente. Si tratta di una enormità di soldi.

Ed allora delle due, l'una (*tertium non datur!*, come dicono le persone istruite): o il governo Renzi è incapace di combattere l'evasione fiscale e contributiva ed allora, se è incapace, se ne deve andare! o il governo Renzi è complice, il che vuol dire che è colpevole due volte: quindi

deve sloggiare ancora prima.

È chiaro che vanno prese immediate contromisure e che ogni titubanza è da considerarsi complicità: avranno i sindacati la voglia di muoversi finalmente uniti per bloccare questa azione ormai inequivocabile dello smantellamento dello Stato Sociale?

La UIL Pensionati è pronta e lo dimostrerà ancor più nel convegno "Riforma e vertenza previdenziale: che fare?" che si terrà il giorno 18 febbraio presso l'Università degli Studi di Bari.



CONVEGNO

VERTENZA E RIFORMA PREVIDENZIALE: che fare?



Programma

Modera:

Dott.ssa Alessandra BUCCI
(Giornalista Telebari)

Introduce:

Dott. Rocco MATAROZZO
(Segretario Generale U.R. UILP Puglia - Bari-Bat-Foggia)

Saluti:

Prof. Roberto VOZA
(Direttore Dipartimento Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari)

Dott. Francesco MISCIOSCIA
(Direttore Prov. INPS Bari)

Intervengono:

Dott. Gilberto DE SANTIS
(Presidente Nazionale ITAL-UIL)

Dott. Giovanni DI MONDE
(Direttore Regionale INPS Puglia)

Prof. Avv. Tommaso GERMANO
(Docente di Diritto e Previdenza Sociale)

Dott. On. Adriano MUSI
(Presidente Federazione Nazionale delle A.D.A.)

Dott. Antonio NUNZIANTE
(V. Presidente Giunta Reg. Puglia - Ass. Pers. ed Org. - Prof. Civ)

Dott. Domenico PROIETTI
(Segretario Confederale UIL)

Dott. Aldo PUGLIESE
(Segretario Generale U.R. UIL Puglia - Bari/Bat)

Dott. Luigi SCARDAONE
(Rappresentante UIL - CIV INPS Nazionale)

Prof. Avv. Gaetano VENETO
(Prof di Diritto del Lavoro dell'Università di Bari - Presidente CSDDL)

Conclude:

Dott. Romano BELLISSIMA
(Segretario Generale UIL Pensionati)

Bari, 18 febbraio 2016 - ore 9,00 • Sala V. Starace - Dipartimento di Scienze Politiche
Il convegno è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi degli avvocati (4 crediti) e degli studenti universitari

In partnership:



* Segretario Generale UIL Pensionati Puglia



Le novità 2016 in tema di pensioni

di Mario Di Corato*

Ecco gli aspetti di maggiore interesse concernenti la normativa sulle pensioni per l'anno 2016.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015 ha fissato nella misura dello 0,2% l'aumento definitivo di **perequazione automatica** per l'anno 2015, precedentemente stabilito in via revisionale allo 0,3%.

Tuttavia, per effetto delle previsioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016 (l. n. 208 del 28.12.2015), a gennaio non si è proceduto ad effettuare il conseguente conguaglio in negativo sulle pensioni, rinviando l'eventuale recupero all'anno prossimo.

Per l'anno 2016 non è stata prevista alcuna perequazione, poiché il valore provvisorio di crescita dell'inflazione determinato dal decreto ministeriale è pari a 0.

Si fa comunque presente che ai sensi dell'art. 1, co. 287, della predetta legge, d'ora in avanti anche a fronte di una variazione dei prezzi negativa, l'indicizzazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non potrà essere inferiore a zero.

Il tetto di **retribuzione pensionabile**, nel 2016, è confermato nella stessa misura prevista per lo scorso anno in 46.169,00 euro annue, come massima al di sopra del quale è dovuto il contributo di solidarietà a carico dei lavoratori.

I nuovi requisiti decorrenti dal mese di gennaio

2016 per accedere alla **pensione di vecchiaia** sono incrementati di 4 mesi, per effetto dell'*adeguamento all'aspettativa di vita*.

Pertanto il requisito anagrafico per tutti i lavoratori uomini (del settore privato e pubblico) e per le lavoratrici donne del settore pubblico diventa di 66 anni e 7 mesi; mentre per le donne del settore privato (che subiscono un ulteriore adeguamento per arrivare all'equiparazione con i lavoratori uomini) è di 65 anni e 7 mesi, se lavoratrici dipendenti e di 66 anni e

1 mese se lavoratrici autonome.

Il requisito minimo è per tutti pari a 20 anni di anzianità.

Il proseguimento dell'attività lavorativa fino a **70 anni di età** è incentivato per tutti i lavoratori tramite coefficienti di trasformazione più favorevoli per il calcolo dell'assegno pensionistico.

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i *non vedenti e gli invalidi* in misura non inferiore all'80% (in

via generale 60 anni per gli uomini e 55 per le donne). Ai fini della **pensione anticipata di anzianità** è stato incrementato anche il requisito contributivo che permette di accedere al pensionamento, indipendentemente dall'età, che diventa, quindi, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

Chi vorrà utilizzare lo strumento del pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età avrà una penalizzazione sulla quota di trattamento dell'1% per gli ultimi due anni di anticipo nell'accesso al pensionamento prima dei 62 anni (60 e 61 anni) e al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai due anni.

Ma attenzione, la riduzione si applica solo sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il *sistema retributivo*.

La riduzione percentuale non opera per coloro che rientrano nel *sistema contributivo* pieno (primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995) per i quali, inoltre, sarà possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 63 anni di età (+ adeguamenti Istat) e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva, cioè deve essere obbligatoria o volontaria o da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo, salvo che la pensione mensile sia inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale: in questo caso è valida anche la contribuzione figurativa.

IN LIBRERIA
IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA

ANNO IX - N° 3
novembre 2015

ISSN 1974-4269
il diritto dei lavori

Rivista Scientifica Giuslavoristica

**il diritto
dei lavori**

diretta da
Gaetano Veneto

COORDINATORE SCIENTIFICO
Antonio Belsito

VICEDIRETTORE
Tommaso Germano

COMITATO SCIENTIFICO
Gaetano Veneto, Fernando Fita Ortega, Vito Gallotta, Giuseppe Pellacani, Giuseppe Tucci, Ugo Villani, Tommaso Germano, Luis Enriquez Nares Torres, Sara Alcázar Ortiz, Angel Luis de Val Tena, Nicola De Marinis, Cataldo Balducci, Giuseppe Losappio, Giovanni Mummolo, Antonella Pasculli, Francesco Fischetti, Antonio Belsito

In collaborazione con i docenti e i cultori di Diritto del Lavoro e Master Prevenzione e Gestione Multidisciplinare del Mobbing dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari

Realizzata dal


Centro Studi diritto dei lavori

RESPONSABILE DI REDAZIONE Daniela Cervellera

REDAZIONE
Mario Assennato, Maria Basile, Valerio Antonio Belsito, Clarenza Binetti, Ezio Bonanni, Fabio Cardanobile, Marilena Cortese, Silvia Arduo D'Alesio, Mario Di Corato, Domenico Di Piero, Nicola Gasparro, Francesco Gismondi, Maria Mangiatori, Felicia Papagni, Emanuela Sborgia, Romeo Tigre, Francesco Verdebello, Pietro Zamparese

Cacucci Editore

* Già Funzionario Inps

continua alla pagina seguente

continua dall'altra pagina

Per il 2016 la legge di stabilità ha previsto per le donne la pensione di anzianità con opzione calcolo contributivo - cd. **opzione donna**. Le lavoratrici donne che, hanno maturato almeno 35 anni di anzianità e un'età anagrafica al 31.12.2015 pari a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti private e pubbliche e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, possono usufruire dell'opzione per la liquidazione della pensione tramite l'applicazione del calcolo contributivo.

Qualora dall'attività di monitoraggio che sarà effettuata dall'INPS risultasse un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della medesima sperimentazione.

Infine all'art. 1, co. 284 della legge di stabilità 2016 è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, che maturano entro il 31.12.2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di concordare con il proprio datore di lavoro la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time.

A fronte della riduzione dell'orario di lavoro concordata, il datore di lavoro erogherà al lavoratore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a suo carico, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto a dei



limiti di spesa annua (60 milioni per gli anni 2016, 120 milioni per il 2017).

Per maggiori informazioni occorrerà attendere un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 1° marzo 2016.

Oggetto di alcuni chiarimenti forniti dall'INPS è la normativa relativa alla cd. **totalizzazione dei periodi assicurativi**. Con la totalizzazione si consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti, a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

E' possibile ora cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiore ai tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Tale facoltà può essere esercitata anche dai superstiti per la liquidazione

della pensione ai superstiti dell'assicurato, anche se quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali.

I requisiti in regime di totalizzazione per la pensione di vecchiaia, sono:

- raggiungimento dei 65 anni di età;
- anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni.

Per la pensione di anzianità sono invece richiesti 40 anni di contributi, esclusi quelli figurativi.

L'importo della pensione viene determinato in "pro-quota" da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati ed erogata complessivamente dall'INPS.

Fonti bibliografiche:
documenti Inps



Anno VIII n. 1
Supplemento al n. 1 Anno XI de
la bilancia

Reg. Tribunale Trani n. 14/06
18 febbraio 2016
ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

In Redazione:
Daniela Cervellera
Caporedattore

Clarenza Binetti, Antonio De Simone, Maria Mangiatordi, Maurantonio Di Gioia, Domenico Di Piero

e-mail: info@csddl.it

Stampato da
Tipografia Marchese - Bisceglie



**Con il Jobs Act si assume a tempo indeterminato ...
... ma si può licenziare con meno difficoltà**

L'OFFERTA DI CONCILIAZIONE

di Antonio Belsito

Con la legge 183/2014, pubblicata in G.U. il 15/12/2014, il Parlamento conferiva cinque deleghe al Governo per intervenire in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva di tutela e di conciliazione.

Il Governo ha emanato ben otto decreti legislativi tutti nell'anno 2015.

I primi due riguardano riforme in riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (d.lgs. n. 22) e in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a "tutele crescenti" (d.lgs. n. 23). Quest'ultimo decreto è intervenuto in tema di licenziamento discriminatorio, nullo ed intimato in forma orale.

All'art. 2 è previsto che il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile ad altri casi di nullità, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Questa disposizione si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

La disciplina nella reintegrazione nel posto di lavoro trova applicazione anche quando il giudice accetta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.

Soltanto nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (licenziamento disciplinare), in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annullerà il licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre alle indennità risarcitoria.

In buona sostanza la reintegrazione nel posto di lavoro può essere ottenuta soltanto nei casi di licenziamento nullo, discriminatorio, inefficace e/o inesistente o se irrogato illegittimamente a lavoratori diversamente abili, ovvero nel solo caso in cui, a seguito di licenziamento disciplinare, il lavoratore licenziato riesca a dimostrare l'insussistenza del fatto materiale contestato.

Per quanto concerne tutte le altre ipotesi di licenziamento si evidenzia che i lavoratori assunti secondo la nuova normativa delle cd. "tutele crescenti" e qualora tale provvedimento risultasse illegittimo, potrebbero rivendicare soltanto un risarcimento danni.

Identica tutela, prevista sempre dal d.lgs. n. 23/2015 riguarda i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti il cui contratto venga convertito a tempo indeterminato.

Per tutti coloro che vengono ora assunti o stabilizzati in un posto di lavoro non ci sarà più la garanzia della tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro, ex art. 1 d.lgs. n. 23/2015, che verrà ormai sostituita dalla liquidazione di una indennità risarcitoria che non costituisce reddito imponibile, non assoggettata a contribuzione previdenziale secondo quanto previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 23/2015. Trattasi dell'"offerta di conciliazione".

Tale disposizione prevede che in caso di licenziamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 23/2015, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (cioè 60 giorni dal licenziamento), un importo che non

costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

L'accettazione dell'assegno in una sede di conciliazione (sindacale, giudiziale, amministrativa) da parte del lavoratore, comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

L'offerta di conciliazione, di fatto, condizionerà il lavoratore che volendo ricorrere al giudice dovrà tener conto che quest'ultimo considererà anche l'offerta risarcitoria effettuata dal datore di lavoro e potrebbe ritenerla congrua

In pratica se risulta salvaguardato il diritto del lavoratore di ricorrere al giudice si ritiene che questa norma così come strutturata renda poco agevole la via giudiziaria per il lavoratore licenziato.



* Avvocato giuslavorista

MERCOLEDÌ
24.02
ore 15.30

[...] **SERVICEMATICA®**

CENTRO
SERVIZI
BISCEGLIE

WWW.SERVICEMATICA.COM

WWW.CSBISCEGLIE.IT

AUDITORIUM DON PIERINO ARCIERI Presso Epass
P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa 12, **BISCEGLIE**

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Deposito Telematico
Novità Notifiche Telematiche
Fatturazione Elettronica

L'evento è stato accreditato dal
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
con attribuzione di n. 2 **CREDITI FORMATIVI**



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 10,00*€
da pagare direttamente in loco dopo aver
prenotato tramite email
all'indirizzo: info@csbisceglie.it
o al numero **0804038238**

* Esenti dal contributo gli associati all'AGIFOR e AAB



ASSOCIAZIONE
GIOVANILE FORENSE



CENTRO STUDI
DIRITTO DEI LAVORI



ASSOCIAZIONE
AVVOCATI BISCEGLIE



SERVICEMATICA

Con la collaborazione di

www.csd dl.it

Centro Studi diritto
dei lavori



ricerca & formazione



IN LIBRERIA

NUOVA EDIZIONE

a cura del

Centro Studi



**diritto
dei lavori**

aggiornato a Novembre 2015
con gli ultimi interventi legislativi



**PRESENTAZIONE
DEL VOLUME**
Venerdì 11 Marzo 2016
ore 16,00
**Biblioteca
Ordine degli Avvocati
Trani**